

SCONTO PRO-SOLUTO DI EFFETTI ESTERI (OPERAZIONI EXPORT)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Sede legale: Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7
Codice ABI: 5336.3
Iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 01369030935
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero verde: 800 881 588 – dall'estero: 0039 0521 954950 - Fax: 0039 0434 233642
Sito Internet: www.friuladria.it – Indirizzo di posta elettronica: banca@friuladria.it

SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali e uffici della banca)

cognome e nome / denominazione _____

sede _____

telefono _____ indirizzo di posta elettronica _____

iscritto all'Albo _____ al numero _____

operante in qualità di _____ della Società _____

CHE COSA E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI EFFETTI ESTERI (OPERAZIONI EXPORT)

CARATTERISTICHE

Nell'operazione di **sconto di effetti** la Banca corrisponde al Cliente il valore attualizzato di effetti cambiari aventi scadenza ad una data successiva (avallati o assistiti da un'altra garanzia di gradimento della Banca), trattenendo una percentuale del valore nominale degli stessi (**l'interesse di sconto**) a titolo di corrispettivo per la disponibilità immediata della somma. Il pagamento avviene in seguito alla cessione degli effetti da parte del Cliente alla Banca mediante **girata**.

Accanto alla girata degli effetti il contratto di sconto può prevedere anche la cessione del credito commerciale a fronte del quale gli effetti stessi sono stati emessi.

La qualificazione dell'operazione come **cessione pro-soluto** implica che il Cliente non garantisce alla Banca la solvibilità del debitore ceduto. Di conseguenza, il Cliente appone sugli effetti cambiari ceduti l'apposita girata "*without recourse*" ("senza rivalsa") che preclude alla Banca la possibilità di proporre l'azione di regresso dei confronti del Cliente nel caso di mancato pagamento degli effetti alla scadenza.

L'operazione di sconto pro-soluto di effetti trasferisce sulla Banca i principali rischi connessi alle forniture all'estero con pagamento dilazionato, quali il rischio dell'insolvenza del debitore, il rischio paese e l'eventuale rischio di cambio sulle operazioni in valuta straniera.

RISCHI

Il rischio di cambio (per gli effetti in valuta straniera) è limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l'accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre con il riferimento agli effetti cambiari emessi in valuta straniera, occorre considerare l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Nel caso di mancato pagamento delle spese di incasso e delle spese di protesto da parte del debitore e/o avallante/garante il rimborso delle stesse sarà richiesto dalla Banca al Cliente.

Inoltre, fino all'incasso da parte della Banca dell'ultima delle cambiali scontate il Cliente rimane responsabile per le conseguenze dell'eventuale violazione delle garanzie fornite alla Banca in sede di stipulazione del contratto.

Tali garanzie riguardano in primo luogo i requisiti dell'esistenza del credito ceduto (anche, ad esempio, la regolarità formale degli effetti cambiari) e della sua esigibilità alla scadenza in conformità alle norme di legge applicabili (anche con

riguardo al rischio di provvedimenti giudiziari che in ipotesi di asserite violazioni del contratto di fornitura da parte del Cliente incidano sul diritto di credito ceduto alla Banca).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI	COSTI
CONDIZIONI GENERALI		Corresponsione degli interessi	In un'unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto
	TASSI	Tasso base Operazioni in EURO	Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza (Matching Euribor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente Calcolo esemplificativo del tasso Matching Euribor: giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010 scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010 tasso di riferimento : a) Euribor 6m scad.04/10/2010 ==> 0,950 b) Euribor 7m scad.01/11/2010 ==> 0,989 $0,950 + 0,989 \Rightarrow 1,939/2 \Rightarrow$ Matching Euribor = 0,970 tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato
Tasso base Operazioni in DIVISA		Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza (Matching Libor). Qualora la scadenza non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso verrà determinato per interpolazione, calcolando la media aritmetica del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente Calcolo esemplificativo del tasso Matching Libor: divisa dell'operazione USD giorno in cui si effettua lo sconto: 01/04/2010 scadenze degli effetti oggetto dello sconto: 18/10/2010 tasso di riferimento : a) Libor USD 6m scad.04/10/2010 ==> 0,44156 b) Libor USD 7m scad.01/11/2010 ==> 0,51563 $0,44156 + 0,51563 \Rightarrow 0,95719/2 \Rightarrow$ Matching Libor USD = 0,478595 tasso da applicare allo sconto al quale verrà aggiunto lo spread concordato	
Spread		15 punti. La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura dello spread in relazione al rischio Paese/banca/controparte	
Metodo di calcolo		L'interesse di sconto dovuto alla Banca in seguito al perfezionamento dell'operazione sarà determinato come segue: - viene applicata la formula dello sconto commerciale oppure - viene applicata la formula dello sconto razionale composto	
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria	15.000,00 €

		VOCI	COSTI
	SPESE EPR LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Recupero spese	10.000,00 € Vengono recuperati i costi effettivamente sostenute dalla Banca per l'incasso e le spese di protesto, nonché le eventuali commissioni reclamate da altri Istituti.
		Stampa e invio documento di sintesi periodico	0,85 €
		Periodicità invio	Annuale
		Stampa e invio documento di sintesi di variazione	Gratuito
		Comunicazioni in via telematica	0,00 €
COMMISSIONI		Commissione di intervento	0,15 % minimo 4,00 €
		Commissione di gestione (<i>managing fee</i>)	15.000,00 €
		Commissione di impegno (<i>commitment fee</i>)	da applicare (qualora la documentazione per l'erogazione venga presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto) nella misura dello 0,50% per anno e da calcolare sulla base dei giorni effettivi, con divisore 360, dalla data di perfezionamento del presente contratto fino alla data di erogazione, sugli importi da erogare e da corrispondere in via trimestrale posticipata alla fine di ogni trimestre solare]
VALUTE		Valuta di accredito (giorni banca)	Entro 10 giorni lavorativi dalla girata dei titoli e la consegna dei documenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo agli "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.friuladria.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

VOCI DI COSTO	VALORE
Imposta sostitutiva	Nella misura dello 0,25% dell'importo erogato a carico del cliente

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Massimo 90 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione.

Disponibilità dell'importo

L'importo spettante al Cliente a titolo del valore attualizzato degli effetti ceduti alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come "**valuta di accredito**" nelle condizioni economiche del contratto di sconto.

Il termine decorre dalla data di valutazione positiva da parte della Direzione Estero della Banca degli effetti cambiari girati a nome della Banca, nonché dell'ulteriore documentazione consegnata dal Cliente in base al contratto di sconto. Resta inteso che tale valutazione sarà effettuata con la massima celerità possibile, da determinarsi caso per caso in ragione di complessità di ogni singola operazione.

Termini per gli adempimenti a carico del Cliente

La consegna da parte del Cliente degli effetti girati a nome della Banca, unitamente a tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso di mancato rispetto di tale termine la Banca avrà il diritto di comunicare al Cliente la risoluzione del contratto di sconto.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

La Banca ha diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

a) la **mancata consegna** entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto di sconto degli **effetti girati a nome della Banca** stessa, unitamente a tutta la **ulteriore documentazione** relativa alla fornitura per il pagamento della quale sono stati emessi i titoli, come richiesta dal contratto di sconto;

b) la **violazione delle obbligazioni contrattuali** assunte dal Cliente nel contratto di sconto e/o la **non veridicità delle dichiarazioni e garanzie** fornite dal Cliente in sede di stipula del contratto, in particolare per quanto riguarda (i) l'esistenza e la validità dei crediti ceduti, la disponibilità, la titolarità e la trasferibilità degli stessi, (ii) la regolarità formale dei titoli e l'autenticità delle firme apposte sugli stessi, (iii) la regolarità dell'ulteriore documentazione eventualmente prevista per lo svincolo dei titoli dal deposito fiduciario (se previsto nel contratto di fornitura), (iv) la regolare esecuzione da parte del Cliente-cessionario della fornitura per il pagamento della quale sono stati emessi i titoli.

In caso di **risoluzione del contratto** di sconto **per violazione delle obbligazioni contrattuali** a carico del Cliente e/o di **non veridicità delle dichiarazioni e garanzie** fornite dallo stesso, il Cliente sarà tenuto a:

(i) rimborsare alla Banca l'importo ricevuto quale corrispettivo della cessione, aumentato degli interessi di mora al tasso definito dal contratto di sconto (calcolati con riferimento al periodo dalla data di accredito sul conto corrente del Cliente del corrispettivo della cessione fino al rimborso effettivo alla Banca), e

(ii) risarcire alla Banca tutti i danni subiti a causa di tali violazioni del Cliente (es. spese sostenute, commissioni richieste da altre banche, prelievi di natura tributaria).

In ragione della struttura dell'operazione di sconto pro-soluto non è prevista facoltà di recesso a favore del **Cliente**.

Tempi di chiusura del rapporto

Il rapporto potrà essere considerato definitivamente chiuso con l'incasso da parte della Banca di tutti gli effetti ceduti dal Cliente.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Piazza XX settembre 2, 33170 Pordenone – indirizzo di posta elettronica: reclami@friuladria.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

La Parte cedente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto, dopo aver esperito il procedimento di mediazione, previsto per legge come condizione di procedibilità.

Procedimento di mediazione

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'[Organismo di Conciliazione Forense di Milano](#) (iscritto al n. 36), o all'[Organismo di mediazione forense di Roma](#) (iscritto al n. 127), o all'[Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli](#) (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

LEGENDA

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante (l'avallante) risponde per il pagamento del titolo allo stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data. L'avallo di un effetto cambiario avviene mediante l'apposizione sulla cambiale della firma del garante preceduta dall'espressione "per avallo" o altra equivalente nella lingua in cui è redatto il titolo.

Cambiale (effetto cambiario)

Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la **cambiale in senso proprio o tratta** (*bill of exchange* secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il **vaglia cambiario o pagherò cambiario** (*promissory note* secondo la terminologia in lingua inglese).

Cessione del credito

Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Commissione di intervento

Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.

Euribor

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.

Giorni banca

Giorni computati aggiuntivamente, ai fini del calcolo dell'interesse di sconto, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza di ciascun effetto e la valuta di erogazione del corrispettivo della cessione al Cliente.

Girata

L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine (come cambiale).

Imposta sostitutiva

Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla Banca in luogo delle imposte di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione.

Libor (London Interbank offered Rate)

Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla *British Bankers' Association*, che rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data valuta straniera, sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese.

Matching Euribor

Media dei tassi Euribor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.

Matching Libor

Media dei tassi Libor relativi ai periodi di scadenza degli effetti.

Protesto

Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, *promissory note*) o il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta (*bill of exchange*). La levata del protesto è di norma obbligatoria per esercitare le azioni cambiarie nei confronti del debitore principale e dell'avallante, salvo che il titolo cambiario non rechi la clausola "senza protesto".

Spese di istruttoria

Rimborso spese a fronte delle attività svolte dalla Banca per l'analisi di fattibilità dell'operazione.

Spread

Margine – espresso in punti (ad es. 1,20) - che sommato al valore del tasso base (parametro ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.

Valuta di accredito

Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente